

Trust: in arrivo l'obbligo di comunicare al Registro imprese il titolare effettivo ma mancano le istruzioni.

Nonostante l'imminente scadenza (4 luglio p.v.), non trapela ancora nessuna informazione circa il decreto attuativo relativo alle modalità di comunicazione di dati e notizie sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust all'apposita sezione del Registro delle imprese.

Nonostante si tratti di problematiche molto delicate che coinvolgono in modo massiccio imprese e professionisti, al momento non viene reso noto nulla in consultazione pubblica.

Il decreto legislativo 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione del registro delle imprese all'interno della quale vanno indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust ex art. 21.

La sezione verrà alimentata solo in via telematica e in esenzione da imposta di bollo attraverso una comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione presso il Registro delle imprese saranno obbligate ad effettuare.

Gli amministratori di società di capitali devono acquisire sulla base delle scritture contabili societarie le informazioni relative al titolare effettivo della società e conservarle per cinque anni.

Nel caso in cui ciò non sia possibile dovranno rivolgere richiesta ai soci, il cui rifiuto o inerzia comporta l'impossibilità di esercitare il diritto di voto con l'eventuale impugnabilità delle delibere assunte.

Le informazioni vanno poi comunicate ai soggetti obbligati all'osservanza degli adempimenti antiriciclaggio e, non appena sarà operativa la modalità, alla camera di commercio.

Il testo deve stabilire:

- dati e informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare
- modalità e termini entro cui effettuare la comunicazione
- modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e relativi requisiti di accreditamento

E' evidente che si tratta di informazioni molto delicate e, nonostante la normativa preveda delle restrizioni all'accesso della sezione, in realtà i soggetti che verranno abilitati sembrano essere numerosi.

Ne consegue che, una volta operativa la disposizione di fatto, verranno fortemente ridimensionate le possibilità di schermare, attraverso fiduciarie, operazioni di carattere commerciale e, quindi, di garantire l'anonimato dei fiducianti, in presenza di esigenze di concorrenza e/o esclusiva o di altre ragioni legittime.

Chi potrà accedere?

MEF, direzioni nazionali antimafia e anti terrorismo, autorità giudiziaria.

Non resta che attendere le disposizioni attuative.

Avv. Andrea Moja
Presidente Assotrusters
www.assotrusters.it